



VARALLO POMBIA, 10/10/2013

PROT. N. 11710

ORDINANZA n. 24

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. in data 26/08/1993, n. 412 e s.m.i. avente per oggetto "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. che prevede che l'esercizio degli impianti di riscaldamento e la durata giornaliera di utilizzazione siano consentiti nella zona E (nella quale rientra il Comune di Varallo Pombia) nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;

TENUTO CONTO che l'art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 e s.m.i., stabilisce che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con la durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

CONSIDERATO che le attuali condizioni climatiche hanno fatto registrare un brusco abbassamento delle temperature e anche nei prossimi giorni sono previste condizioni meteo sfavorevoli con temperature al di sotto delle medie stagionali;

PRESO ATTO delle diverse richieste pervenute per ottenere l'autorizzazione all'accensione degli impianti di riscaldamento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 9 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i., in specie da parte degli istituti scolastici e degli amministratori di condomini;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., nel quale viene data la facoltà, ad ogni singola Amministrazione Comunale, di derogare alle date stabilite, a fronte di comprovate esigenze;

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento temporaneo che autorizzi la messa in esercizio degli impianti di riscaldamento settimanale dal 10 ottobre 2013 per un massimo di n. 7 (sette) ore giornaliere, fino al prossimo 15 ottobre 2013, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.L.g.s. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

la deroga alla messa in esercizio temporanea e facoltativa degli impianti di riscaldamento presenti sul territorio comunale, fino al 15/10/2013, per un tempo massimo di n. 7 (sette) ore giornaliere;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034); in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Pubblicata in data 10/10/2013



**Il sindaco
Alberto Pilone**